PuntoSicuro

ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 20 - numero 4294 di Venerdì 03 agosto 2018

Una proposta per la verifica dell'idoneità tecnico professionale

La concreta verifica dell'ITP delle imprese appaltatrici comporta un significativo impatto sulle funzioni dell'azienda committente coinvolte e, per questo motivo, è necessario trovare una soluzione che semplifichi e snellisca quest'attività.

La verifica dell'Idoneità Tecnico Professionale

Ormai da tempo la Cassazione Penale ha sempre più focalizzato l'attenzione sulla mancata verifica dell' idoneità tecnico professionale da parte del datore di lavoro committente, nella genesi degli infortuni sul lavoro avvenuti all'interno delle aziende.

L'art. 26 del D. Lgs. n° 81/2008 è interamente dedicato agli obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione (di cose e cioè forniture). Il comma 1 del citato articolo richiede al datore di lavoro, in caso di <<*affidamento di lavoro, servizi e forniture all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno dell'azienda o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima, sempre che abbia a disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l'appalto o la prestazione di lavoro autonomo di verificare con le modalità previste dal decreto di cui all'articolo 6, comma 8, lettera g), l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione*>>.

Come noto, il decreto citato, a distanza di dieci anni dall'entrata in vigore del D. Lgs. n° 81/2008, non è stato ancora emanato; pertanto, come già previsto dal legislatore, fino alla sua entrata in vigore, la verifica continua a dover essere eseguita attraverso le seguenti modalità:

- acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato (CCIA);
- acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell'art. 47 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al D. P.R. n° 445/2000.

Pubblicità
<#? QUI-PUBBLICITA-SCORM1-[EL0141] ?#>

Per il solo settore dei cantieri temporanei e mobili di cui al Capo I del Titolo IV del D. Lgs. n° 81/2008, la verifica dell' idoneità tecnico professionale, così come definita all'art. 89, comma 1, lettera l), deve essere eseguita secondo quanto previsto all'art. 90, comma 1, lettera a) con il relativo rimando all'Allegato XVII, in cui sono elencati una serie di requisiti che il legislatore considera essenziali ai fini della citata verifica.

Pertanto, vista la normativa ad oggi vigente e nelle more dell'emanazione del decreto previsto all'articolo 6, comma 8, lettera g) del D. Lgs. n° 81/2008, la verifica dell'idoneità tecnico professionale, ad esclusione del settore dei cantieri temporanei e mobili, deve essere effettuata attraverso la acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato

della impresa o del lavoratore autonomo e mediante un'autocertificazione.

Si spera che il futuro decreto per la verifica dell' idoneità tecnico professionale individui, in funzione dei vari settori, e con le dovute distinzioni tra impresa e lavoratore autonomo, i criteri da seguire in modo da poter non solo "*verificare*" il rispetto delle norme di legge e regolamentari in materia di sicurezza e tutela della salute - condizione minima ma irrinunciabile per la legittimità dell'esercizio d'impresa ? ma anche valutare qualitativamente quanto presentato, al fine di misurare l'effettivo impegno delle aziende nel perseguire con intensità e continuità, il progressivo miglioramento del livello di sicurezza e tutela della salute all'interno delle proprie organizzazioni, in modo da poter dare evidenza al datore di lavoro committente del proprio livello di affidabilità.

Da parte del datore di lavoro committente, anche se formalmente è possibile attenersi esclusivamente alle previsioni del legislatore, limitandosi all'acquisizione del certificato d'iscrizione alla CCIA ed all'autocertificazione del possesso, da parte dell'impresa, dei requisiti di idoneità tecnico professionale, è più che opportuno che la verifica si sostanzi in una disamina attenta e puntuale della sussistenza dei citati requisiti in riferimento all'appalto da eseguire e non si limiti alla mera acquisizione dei documenti citati. In altre parole, il datore di lavoro committente deve acquisire le evidenze oggettive relative al livello qualitativo, in riferimento ai lavori da eseguire, degli elementi caratterizzanti la citata idoneità.

I datori di lavoro committenti più attenti, avendo già ben chiaro che la scelta di un appaltatore/fornitore non può essere ricondotta al solo criterio economico, presa coscienza di tale necessità utile anche per evitare, in caso di grave infortunio, un profilo di responsabilità per "*culpa in eligendo*", hanno iniziato già da diversi anni a predisporre degli strumenti specifici per la verifica dell'idoneità tecnico professionale, aggiungendo alla richiesta del legislatore, una serie di elementi in grado di fornire informazioni aggiuntive per verificare e, soprattutto, valutare la reale affidabilità delle imprese appaltatrici a cui intendono affidare lavori, servizi e forniture all'interno della propria azienda o unità produttiva.

Nel seguito di questo contributo saranno presentate, limitandosi all'appalto di lavori, servizi e forniture affidati alle sole imprese (art. 26 del D. Lgs. n° 81/2008), una serie di informazioni che sono sicuramente utili per un'approfondita ed efficace verifica e valutazione dell'idoneità tecnico professionale di un'impresa che, per la prima volta, viene invitata a presentare offerta per l'esecuzione di un appalto di lavori all'interno di un'azienda.

Innanzi tutto, facendo riferimento a quanto chiesto dal legislatore al comma 1 del citato articolo, anche il semplice certificato d'iscrizione alla CCIA e relativa visura camerale possono fornire delle informazioni utili per verificare l'idoneità tecnico professionale dell'impresa e quindi anche la sua affidabilità in materia di sicurezza e tutela della salute.

Ad esempio, non va trascurato da quanto tempo l'impresa appaltatrice è stata costituita; non sono rari i casi d'imprese che nascono per uno specifico appalto e spariscono al termine di esso.

Altro elemento da non sottovalutare è la storicità e la tipologia di attività e cioè da quanto tempo l'impresa opera sul mercato e che tipo di lavori esegue; imprese che fino ad ieri hanno fatto "*altro*" non possono dare garanzie adeguate per svolgere i lavori previsti dall'appalto, anche a fronte di una comprovata capacità imprenditoriale ed adeguata dotazione di mezzi e risorse.

Importante è anche verificare se negli ultimi tempi, ci sono stati dei movimenti sul capitale sociale; infatti, una recente riduzione significativa dello stesso non appalesa un buono stato di salute dell'impresa con i conseguenti rischi facilmente immaginabili anche per l'esecuzione dell'appalto.

Un'altra informazione utile è quella riguardante un'eventuale trasformazione della società; un'impresa inizialmente costituita come società per azioni, poi trasformatasi in Srl o in Snc fa immediatamente pensare all'esistenza di problemi societari ed

economici non trascurabili.

Anche la riduzione significativa del numero dei soggetti del Consiglio d'Amministrazione (CdA) e dei procuratori firmatari, non depone favorevolmente ed evidenzia analoghi gravi problemi societari.

Per quanto riguarda l'autocertificazione, è possibile includere in essa una serie d'informazioni che vadano ben oltre la semplice dichiarazione del possesso dei requisiti tecnico professionali.

Vediamo adesso quali possono essere i contenuti della dichiarazione, presentata nelle nove tabelle seguenti, non limitandosi ai soli elementi che rimandano ad obblighi di legge e regolamentari cogenti.

La dichiarazione dell'impresa appaltatrice

Ovviamente questo documento deve, innanzi tutto, contenere una serie d'informazioni di tipo anagrafico (**Tabella 1**) riguardanti il soggetto che effettua la dichiarazione senza dimenticare di richiedere di allegare allo stesso firmata copia di un suo documento d'identità.

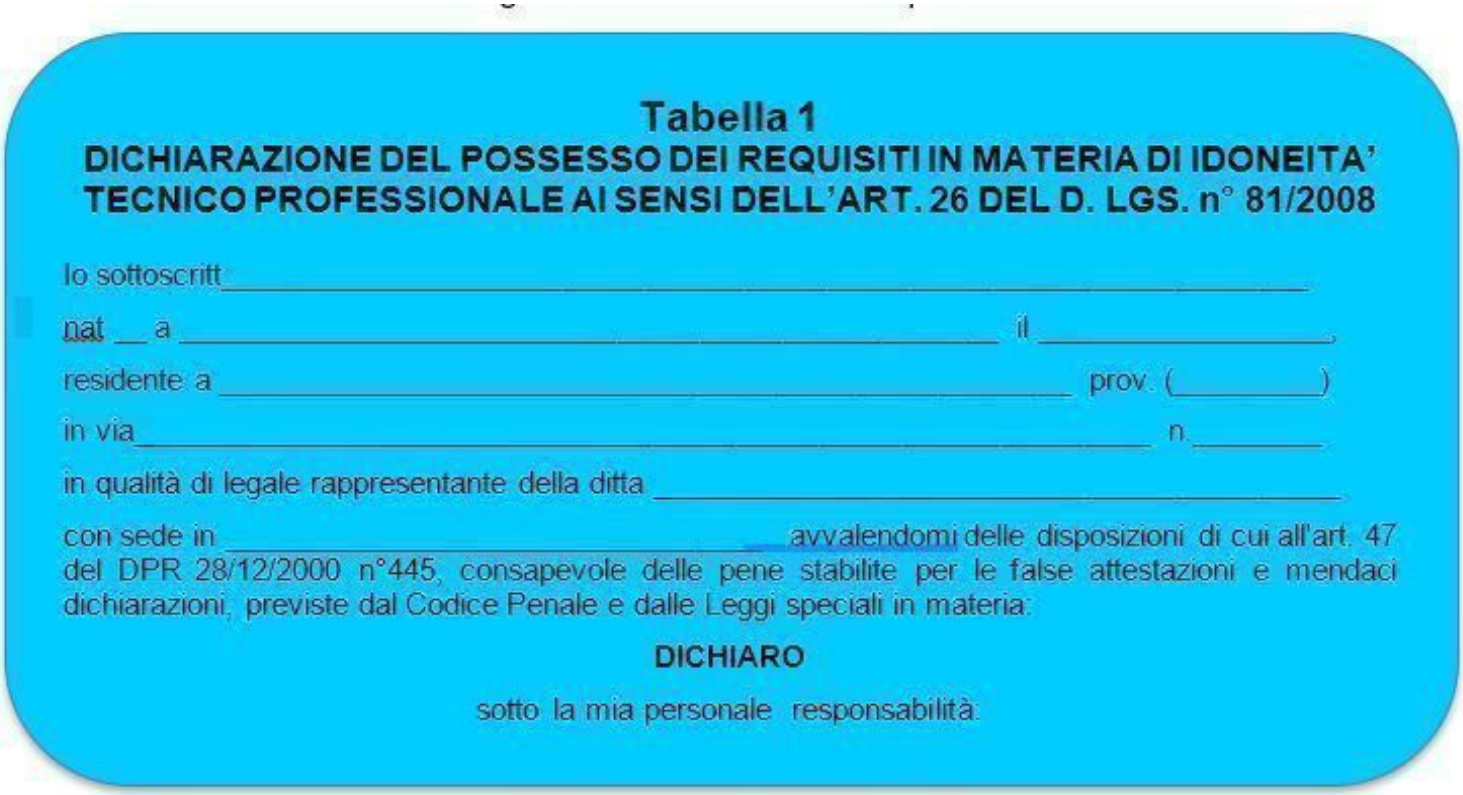


Tabella 1

DICHIARAZIONE DEL POSSESSO DEI REQUISITI IN MATERIA DI IDONEITA' TECNICO PROFESSIONALE AI SENSI DELL'ART. 26 DEL D. LGS. n° 81/2008

Io sottoscritt_____

nat__ a _____ il _____,

residente a _____ prov. (_____)

in via_____ n._____

in qualità di legale rappresentante della ditta _____

con sede in _____ avvalendomi delle disposizioni di cui all'art. 47 del DPR 28/12/2000 n°445, consapevole delle pene stabilite per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni, previste dal Codice Penale e dalle Leggi speciali in materia:

DICHIARO

sotto la mia personale responsabilità:

Successivamente devono essere inserite (**Tabella 2**) i macro riferimenti sia al rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza e tutela della salute che al complessivo "*stato di salute dell'impresa*".

Tabella 2a

Requisiti economico- finanziari

- che l'azienda non è in stato di fallimento, di liquidazione, amministrazione controllata, cessazione di attività, concordato preventivo o di qualsiasi altra situazione equivalente, secondo la legislazione italiana e non è stata soggetta a tali procedure nel quinquennio precedente;
- che l'azienda non ha in corso, né sono state presentate e perciò pendenti, una delle situazioni di cui al punto precedente;
- che gli Amministratori e i Legali Rappresentanti dell'impresa non hanno riportato condanna con sentenza passata in giudicato, per un reato relativo alla sicurezza e tutela della salute;
- che gli Amministratori e i Legali Rappresentanti dell'impresa, non si sono resi responsabili di gravi violazioni dei propri doveri, provate con qualsiasi elemento documentabile;
- che l'azienda ha adempiuto agli obblighi riguardanti le dichiarazioni ed i conseguenti adempimenti in materia di contributi sociali secondo la legislazione italiana (vedi **DURC allegato** in corso di validità);
- che l'azienda è in regola con gli obblighi concernenti le dichiarazioni in materia di imposte e tasse ed i conseguenti adempimenti secondo la legislazione italiana

Tabella 2b

Altri requisiti

- che l'azienda non è oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'art. 14 del D. Lgs. n° 81/2008;
- ☐ di aver redatto il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) previsto all'art. 17 comma 1 del D. Lgs 81/2008 di cui si **allega estratto** in riferimento ai lavori oggetto dell'appalto, oppure
- ☐ di aver redatto il Documento di Valutazione dei Rischi ai sensi dell'art. 29 comma 5 del D. Lgs 81/2008 avvalendosi delle Procedure Standardizzate di cui al Decreto Interministeriale del 30/11/2012, di cui si **allega estratto**;
- ☐ che l'azienda si è dotata di un Modello Organizzativo ai sensi del D. Lgs. n° 231/2001;
- che l'oggetto sociale, indicato **nel certificato iscrizione CCIAA allegato**, è inerente alla tipologia dell'appalto;
- che l'azienda opera nel settore oggetto dell'appalto dal _____;
- che i rifiuti prodotti nel corso dell'attività saranno gestiti conformemente alle norme legislative e regolamentari vigenti ed alle istruzioni impartite dal committente;
- che l'azienda verificherà preventivamente, in caso di subappalto espressamente autorizzato dal committente, l'idoneità tecnico professionale dei suoi subappaltatori con gli stessi criteri applicati nei propri confronti dall'azienda committente dandone a questa evidenza oggettiva;
- che al momento della presente dichiarazione, l'azienda ha attivi n° _____ cantieri con n° _____ dipendenti mediamente presenti.

Altro aspetto da approfondire riguarda la consistenza dell'impresa in termini di personale disponibile assunto (**Tabella 3**)

Tabella 3						
Livello	Dipendenti 2017		Dipendenti 2016		Dipendenti 2015	
	Tempo Determinato	Tempo Indetermin.	Tempo Determinato	Tempo Indetermin.	Tempo Determinato	Tempo Indetermin.
Dirigenti						
Impiegati Tecnici						
Impiegati Amm.vi						
Personale Operaio						
Totale						

Altre informazioni, si possono ottenere incrociando i dati della Tabella 3 con il numero di attività/interventi in atto, loro durata e relativo personale impegnato, al momento di presentare la dichiarazione in esame. Questo permetterà di comprendere se la consistenza dell'impresa in termini di personale è adeguata alla natura e complessità del lavoro da eseguire alla luce degli impegni già in essere presso altri committenti.

Sempre nella dichiarazione è necessario richiedere informazioni riguardo i nominativi delle figure chiave individuate dalla normativa prevenzionale (Tabella 4). Si segnala l'importanza della richiesta di copia della comunicazione dell'assunzione al centro per l'impiego e la denuncia nominativa all'INAIL nonché l'estratto dal Libro Unico del Lavoro (LUL) al fine di avere ampia garanzie sul rispetto degli obblighi contributivi ed assicurativi.

Tabella 4

che il RSPP è il sig. _____ ed il medico competente è il dott.: _____

che sono stati nominati e formati gli addetti alla gestione delle emergenze (pronto soccorso e lotta antincendio);

che il ☐ RLS ☐ RLST è/sono il/i sig. _____

che il referente di cantiere per l'appaltatore è il sig.: _____

che gli addetti (*) che interverranno nel sito per l'esecuzione dell'appalto sono:

_____ Qualifica _____

_____ Qualifica _____

_____ Qualifica _____

_____ Qualifica _____

_____ Qualifica _____

di cui si allega:

☐ Comunicazione Assunzione Centro Impiego e Denuncia Nominativa all'INAIL

☐ Estratto del Libro Unico del Lavoro riguardante gli addetti che interverranno sul sito.

che tutti i soggetti indicati al punto precedente sono in possesso d'idoneità specifica alla mansione rilasciata dal Medico competente;

che tutti gli addetti saranno riconoscibili tramite tessera di riconoscimento esposta bene in vista sugli indumenti, corredata di fotografia, e contenente le generalità del lavoratore, l'indicazione del datore di lavoro e dell'impresa in appalto.

(*) l'azienda si riserva di aggiornare i nominativi degli addetti e relativa documentazione, prima dell'inizio dei lavori

Importanti risultano anche le informazioni riguardanti il livello di competenze del personale che sarà chiamato ad operare sia in termini formazione in materia di sicurezza e tutela della salute che di addestramento e formazione per le specifiche attività (**Tabella 5**).

Tabella 5a

Informazione, Addestramento e Formazione Sicurezza sul Lavoro

che gli addetti incaricati per l'esecuzione dei lavori appaltati hanno ricevuto:

- ☐ informazione, addestramento e formazione, prevista dalla legge e dalle norme tecniche, sui rischi relativi all'ambiente di lavoro in generale ed a quelli per la loro specifica mansione e sulle misure di sicurezza ed emergenza da adottare;
- ☐ informazione, addestramento e formazione, prevista dalla legge e dalle norme tecniche, sui rischi presenti e sulle misure di sicurezza ed emergenza da adottare per lavori ad alto rischio (in spazi confinati, in quota, in ambienti sospetti d'inquinamento, sotto tensione, ecc.)
- ☐ specifici aggiornamenti in materia di sicurezza e tutela della salute secondo il programma annuale aziendale d'informazione, addestramento e formazione;
- ☐ i relativi attestati di formazione del personale incaricato per l'esecuzione dei lavori sono **allegati in copia**.
- ☐ che gli addetti incaricati per l'esecuzione dei lavori, i preposti e il datore di lavoro (se impiegato nello svolgimento dell'attività oggetto dell'appalto), parteciperanno alla specifica riunione informativa preliminare prevista prima dell'inizio dell'esecuzione dei lavori ed in particolare per quelli ad alto rischio (in spazi confinati, in elevazione, a rilascio d'energia, in ambienti sospetti d'inquinamento, sotto tensione, ecc.) e tenuta dal personale del datore di lavoro committente.

Tabella 5b

Addestramento e Formazione Tecnica in riferimento all'appalto

che gli addetti incaricati per l'esecuzione dei lavori appaltati hanno ricevuto addestramento e formazione tecnica riguardanti l'installazione e la manutenzione di:

- ☐ impianti frigoriferi,
- ☐ impianti di produzione calore,
- ☐ macchine e impianti elettrici ed elettromeccanici,
- ☐ impianti automatici/robotizzati,
- ☐ macchine ed impianti con sorgenti di radiazioni ionizzanti,
- ☐ macchine ed impianti con sorgenti di radiazioni non ionizzanti,
- ☐ impianti fotovoltaici,
- ☐ impianti termoidraulici,
- ☐ impianti per il trattamento acque di scarico,
- ☐ macchine e impianti di sollevamento,
- ☐ macchine di sollevamento e trasporto,
- ☐ impianti antincendio,
- ☐ impianti sicurezza attiva/passiva,
- ☐ altro _____
- ☐ altro _____

i relativi attestati di formazione del personale incaricato per l'esecuzione dei lavori sono **allegati in copia**.

Ulteriori informazioni che è possibile ottenere con la dichiarazione riguardano le attrezzature di lavoro che l'impresa utilizzerà per eseguire le lavorazioni oggetto dell'appalto (**Tabella 6**), facendo attenzione all'anno d'immissione sul mercato ed alla disponibilità delle evidenze oggettive delle manutenzioni e delle eventuali verifiche di legge effettuate.

Tabella 6
Attrezzature di lavoro

che le attrezzature di lavoro utilizzate presso il sito, indicate in tabella, soddisfano alle disposizioni legislative e regolamentari in materia di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori ad esse applicabili ed in particolar modo quanto richiesto dal D. Lgs. n° 81/2008.

che le attrezzature di lavoro e gli strumenti di misura analitica sono oggetto di manutenzione periodica e sono dotati, ove richiesto dalle norme, di certificati di verifica periodica e di taratura.

Attrezzatura di Lavoro	Marca - Modello	Matricola	Marchio CE	Anno immissione sul mercato	Data Ultima manutenzione	Data Ultima verifica (se soggetta)
			SI - NO			
			SI - NO			
			SI - NO			
			SI - NO			
			SI - NO			

Utili informazioni possono essere ricavate anche dai DPI che l'azienda appaltatrice intende far utilizzare dai suoi dipendenti in funzione del lavoro in appalto da eseguire e della propria valutazione dei rischi (**Tabella 7**). Un eventuale approccio approssimativo nell'indicazione dei DPI scelti, una carenza di informazioni pertinenti, una mancata correlazione con i contenuti del proprio Documento di Valutazione dei Rischi fanno denotare che l'azienda appaltatrice non dedica la dovuta attenzione a questi aspetti.

Tabella 7
Dispositivi di Protezione Individuale

che tutti gli addetti hanno in dotazione i DPI di seguito elencati, necessari ed idonei per lo svolgimento delle attività proprie dell'impresa nello specifico appalto;

che tutti gli addetti hanno in dotazione specifici DPI di seguito elencati, per l'esecuzione dei lavori ad alto rischio (in spazi confinati, in quota, in ambienti sospetti d'inquinamento, sotto tensione, ecc.)

che tutti gli addetti sono stati adeguatamente informati, formati ed addestrati al loro utilizzo dei DPI;

che gli stessi DPI sono mantenuti in efficienza mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie e secondo le indicazioni fornite dal fabbricante.

Protezione	Tipologia DPI utilizzati per l'esecuzione dei lavori oggetto dell'appalto			
Capo				
Vista				
Arti superiori				
Arti Inferiori				
Corpo				
Udito				
Vie respiratorie				
Anticaduta				
Altro _____				

Un'altra informazione utile, soprattutto se l'azienda appaltatrice è di medio-grandi dimensioni (per piccole aziende il dato può essere poco significativo), oltre ad eventuali procedimenti penali per infortuni e malattie professionali, è l'andamento infortuni nell'ultimo triennio ed il relativo tasso specifico di tariffa applicatole dall'INAIL (**Tabella 8**).

Tabella 8
Andamento Infortuni

☐ che **non sono in corso** procedimenti penali per infortuni sul lavoro e malattie professionali a carico del datore di lavoro o di altri soggetti che operano o hanno operato per conto dell'impresa;

☐ che **sono in corso** procedimenti penali per infortuni sul lavoro e malattie professionali a carico del datore di lavoro o di altri soggetti che operano o hanno operato per conto dell'impresa;

che l'andamento infortuni e il tasso specifico di tariffa INAIL nell'ultimo triennio è il seguente

ANNI	N° infortuni	Durata media Infortunio	Tasso specifico di tariffa
2017			
2016			
2015			

L'impresa appaltatrice sarà chiamata ad operare all'interno dell'azienda committente; pertanto, utile risulta anche conoscere natura e portata della copertura assicurativa (**Tabella 9**) in caso di danni provocati ai beni ed alle persone dell'azienda committente durante l'esecuzione dell'appalto.

Tabella 9 Copertura assicurativa che l'azienda ha stipulato una specifica polizza assicurativa RCT/RCO con i seguenti estremi:	
Ente Assicuratore	
Numero Polizza	
Validità	
Massimali coperti	

Infine, non ci si può dimenticare di richiedere informazioni specifiche sui sistemi di gestione della salute e sicurezza sul lavoro, anche se non obbligatori, siano essi implementati secondo le Linee Guida UNI ? INAIL o secondo le BS OHSAS 18001 o le ISO 45001 (standard, quest'ultimi due certificabili).

Come gestire questa mole di informazioni?

Tutte le informazioni che sono state presentate possono essere inserite in un apposito modulo di "Dichiarazione di possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale", predisposto dall'azienda committente, da inviare a tutte le imprese invitate a presentare offerta affinché le stesse procedano alla sua compilazione ed invio al committente in modo che questi possa procedere alla concreta verifica **prima della stipula del contratto d'appalto**.

Come si è potuto notare, tutte le informazioni possono essere ritenute indispensabili per verificare i citati requisiti, ad eccezione delle informazioni riguardanti i sistemi di gestione della salute e sicurezza sul lavoro che, come noto, non sono requisiti cogenti ma soggetti ad adesione volontaria e, pertanto, non in possesso di tutte le imprese appaltatrici.

Certamente, la certificazione del proprio sistema di gestione salute e sicurezza sul lavoro, assumerà sempre più importanza viste le pressioni esercitate dall'art. 30 del D. Lgs. n° 81/2008 riguardante i Modelli di Organizzazione e di Gestione e dall'art. 25-septies del D. Lgs. n° 231/2001.

Indubbiamente, la mole d'informazioni realmente necessarie per verificare l' idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici, è notevole.

Una sua gestione efficace comporta un significativo impatto sulle funzioni dell'azienda committente coinvolte nella gestione di questa fase del processo d'appalto (funzioni tecniche, funzione acquisti, SPP, ecc.).

E' quindi opportuno proporre una soluzione che semplifichi e snellisca quest'attività.

Oggi, la maggior parte delle aziende di medio ? grandi dimensioni si sono dotate di sistemi informatici e siti web per la gestione del processo d'acquisto (qualificazione, selezione ed acquisto di forniture, servizi e lavori).

Le aziende appaltatrici e fornitrici vengono invitate a qualificarsi mediante accesso al sito web dell'azienda committente ed inserimento dei dati richiesti (fino ad oggi dati riguardanti il profilo commerciale, finanziario, ecc.), in un'apposita area a loro

dedicata.

Allora, perché non sfruttare ciò che già esiste per semplificare e rendere più efficiente il processo di gestione degli appalti interni per quanto riguarda la sicurezza sul lavoro?

Si potrebbe creare sul sito web dell'azienda committente un'area dedicata in cui le imprese invitate a presentare offerta per l'esecuzione di un appalto, possono inserire le risposte a tutte le richieste nonché inviare tutta la documentazione prevista, compresa la citata dichiarazione, quale evidenza oggettiva di quanto inserito.

Il sistema potrebbe essere strutturato in modo da poter valutare, anche in modo automatico il soddisfacimento o meno dei requisiti minimi per l'accesso alla lista di coloro che possono presentare offerta per la partecipazione all'appalto, restringendo il campo alle sole aziende "*virtuose*" e semplificando così l'attività delle funzioni dell'azienda committente coinvolte nella gestione dell'attività.

Oltre a costituire una nuova e completa griglia di accesso, demolendo così l'approccio che porta a scegliere l'appaltatore solo con il criterio del prezzo più basso e che vede il rimando "*in corso d'opera"* di tutte le verifiche in materia di sicurezza e tutela della salute, il sistema, se ben strutturato, può diventare lo strumento con cui azienda committente e appaltatori "*si parlano*" per tutte quelle specifiche incombenze di carattere tecnico-amministrativo per la gestione dell'appalto, non solo nella sua fase iniziale ma anche e soprattutto durante tutta la durata dei lavori/servizi/forniture perché, vale la pena ricordarlo, l' idoneità tecnico professionale, da parte degli appaltatori, deve anche essere mantenuta per tutta la durata della prestazione.

Il dialogo tra azienda committente ed appaltatori sulle tematiche riguardanti la sicurezza e la tutela della salute, gestito tramite questo tipo di sistemi informatici, può produrre innegabili vantaggi per entrambi, in quanto è il sistema stesso che si interfaccia con gli attori del processo di gestione dell'appalto eseguendo tutta una serie di attività prima attribuite al personale dell'azienda committente e dell'appaltatore; ad esempio, i principali vantaggi possono essere:

- comunicazione dell'appaltatore, mediante inserimento nel sistema, della documentazione per la verifica dei requisiti di idoneità tecnico professionale per l'esecuzione dello specifico appalto;
- comunicazione automatica agli appaltatori delle informazioni riguardanti i rischi presenti nell'ambiente di lavoro del committente e delle conseguenti misure di prevenzione ed emergenza adottate,
- comunicazione dell'appaltatore, mediante inserimento nel sistema, delle informazioni riguardanti i rischi introdotti all'interno dell'azienda committente e relative misure di prevenzione e protezione adottate;
- gestione dei documenti derivanti da obblighi cogenti in materia di sicurezza e tutela della salute, per la gestione dell'appalto (DUVRI, ecc.);
- automatizzazione della raccolta, verifica completezza ed accettazione della documentazione richiesta dalle norme di legge e regolamentari vigenti e verifica del continuo aggiornamento della stessa in funzione dell'evoluzione dei lavori (richiesta subappalto, ecc.);
- automatizzazione della comunicazione all'appaltatore delle eventuali richieste di integrazione della documentazione;
- comunicazione automatica a committente ed appaltatore dell'avvenuta autorizzazione all'accesso in azienda per l'esecuzione dell'appalto;
- comunicazione automatica a committente ed appaltatore del divieto d'accesso in azienda per l'esecuzione dell'appalto in caso di mancato soddisfacimento dei requisiti previsti (documentazione carente, inadeguata, integrazioni non fornite, personale non autorizzato, ecc.);
- gestione delle attività di verifica, da parte del personale dell'azienda committente, sull'operato degli appaltatori;
- gestione delle scadenze riguardanti la sicurezza e la tutela della salute (termini di presentazione documenti, chiusure non conformità rilevate durante l'esecuzione dei lavori, ecc.);
- valutazione degli appaltatori in riferimento alla sicurezza e tutela della salute.

Carmelo G. Catanoso

Ingegnere Consulente di Direzione

 Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.

---

www.puntosicuro.it